


Addì, 31 Ottobre 2012

TRA LE PARTI

 - ANCE Sondrio, rappresentata dal suo Presidente Dott. Gian Maria Castelli, dall'Ing. Pierangelo Mazza, dal Dott. Maurizio Quadrio e con l'assistenza del Segretario Dott. Gianfilippo Colasanto;

 - Anaepa - Confartigianato Imprese Sondrio, rappresentata dal suo Presidente Sig. Davide Zanolì, dal Sig. Bruno Zugnoni, dal Sig. Gianluca Bormolini, dalla Sig.ra Angelica Della Mina, con l'assistenza del Segretario Dott. Angelo Bongio e della Dott.ssa Roberta Zironi;

E

-  - FeNEAL-UIL, rappresentata dal Segretario Sig. Sergio Clari, dal Sig. Guglielmo Conforti e dal Sig. Pierino Vermiglio;
-  - FILCA-CISL, rappresentata dal Segretario Sig. Giordano Iobizzi, dal Sig. Loris Dal Molin e dal Sig. Alberto Valena;
- FILLEA-CGIL, rappresentata dal Segretario Sig. Mauro Romeri, dal Sig. Roberto Caruso e dal Sig. Igor Gianoncelli;

VISTO

-  - Quanto disposto dai CCNL Edilizia Industria del 18/06/2008 e dall'accordo di rinnovo parte economica del 19/04/2010 e dal CCNL Edilizia Artigiano del 23/07/2008 e dall'accordo di rinnovo parte economica del 16/12/2010;
- La previsione di entrambi i CCNL ove tra l'altro è stato previsto l'istituzione dell'Elemento Variabile della Retribuzione;
-  - Il dettato del Contratto Integrativo Provinciale dell'Edilizia del 27/12/2006;

RILEVATA

- La necessità di procedere al rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale;

Dopo l'espletamento di diversi incontri tra le parti in epigrafe

SI CONVIENE E STIPULA

 Quanto segue:

In considerazione della sfavorevole congiuntura economica attraversata dal settore che impone, tra l'altro, responsabili e rigorose gestioni dei bilanci degli Enti Paritetici, le parti si danno reciproco atto della necessità d'impegnarsi sin d'ora ad apportare tutti i riequilibri necessari all'interno delle gestioni perseguendo l'equilibrio economico. Nell'intento di non aggravare i costi degli enti stessi, le parti prevedono sin d'ora in caso di estrema necessità, la sospensione temporanea o la drastica riduzione delle prestazioni territoriali.

Art. ____ Lavoratori Autonomi e Professionisti

Vista l'importanza del settore dell'edilizia e delle diverse figure della stessa filiera, nell'ottica di promuovere e far crescere professionalità e sicurezza, le parti a far

data dal 01.01.2013 rendono operativa la possibilità di aderire in forma volontaristica all'ESFE ai seguenti soggetti non ancora iscritti all'Ente:

- Lavoratori Autonomi (Imprenditori, Soci Lavoratori, Coadiuvanti e Collaboratori Familiari) regolarmente iscritti in Camera di Commercio;
- Liberi Professionisti con regolare Partita Iva.

I soggetti sopra citati iscrivendosi all'ESFE potranno aderire alle proposte formative relative alla sicurezza e all'aggiornamento professionale.

All'atto della prima iscrizione è prevista una fornitura una tantum relativa ai dispositivi di protezione individuale.

Ai corsi potranno accedere sia i soggetti indicati sia gli eventuali loro dipendenti dietro la corresponsione di un rimborso spese all'Ente, preventivamente quantificato dallo stesso e da regolarizzare all'atto dell'adesione alla singola azione formativa.

Limitatamente al primo anno di adesione all'ESFE è prevista la corresponsione di una quota di iscrizione ai corsi ridotta.

La quota di adesione annua ordinaria ad ESFE viene stabilita nelle seguenti cifre:

- per le Ditte individuali e Professionisti senza dipendenti pari a € 150;
- per le Ditte individuali e Professionisti con dipendenti pari a € 200.

Gli importi sopra citati verranno introitati da ESFE con la realizzazione di apposito fondo autonomo ai fini della valutazione della sostenibilità.

In considerazione del carattere innovativo della proposta, le parti firmatarie si riservano di valutare l'impatto economico e quindi i relativi adeguamenti.

Le finalità che le parti intendono dare con l'apertura dei corsi formativi dell'ESFE alla filiera dell'edilizia, sono quelle di favorire la presenza di un maggior numero di soggetti qualificati all'interno dei cantieri pubblici e privati.

Art. ____ CIG APPRENDISTI

A seguito dei CCNL dell'Edilizia di Industria ed Artigianato che hanno previsto la corresponsione della cassa integrazione per eventi meteorologici a favore degli apprendisti regolarmente iscritti in Cassa Edile, nell'intento di uniformare il trattamento per gli apprendisti in considerazione della scelta territoriale di avere un unico contratto integrativo provinciale, si prevede il seguente trattamento a far data dal 01/10/2012:

- unificazione della contribuzione per le Imprese con apprendisti pari all'1,0% indipendentemente dal CCNL applicato;
- unificazione del tetto di ore pari ad un massimo di 144 annue;
- solo in casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici per una durata non inferiore ad una giornata di lavoro.

La Cassa Edile di Sondrio per far fronte al pagamento della CIG Apprendisti attingerà alla contribuzione ad hoc versata dalle Imprese, eventualmente integrata con le risorse accantonate e disponibili per APES e dalle ulteriori risorse della Cassa Edile.

Art. ____ Mensa

L'impresa in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere, comunque nelle concorrenze come di seguito specificate.

Ove non si renda oggettivamente possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, indipendentemente dal numero degli operai presenti in cantiere, dall'abituale dimora degli stessi, dall'ubicazione della sede del cantiere,

l'impresa concorrerà al costo complessivo del pasto caldo consumato presso strutture esterne nella misura massima di:

- € 14,00 al giorno.

Solo ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto ai commi 1° e 2°, è corrisposta un'indennità sostitutiva di mensa come di seguito definita:

- € 1,00 orari pari ad € 8,00 al giorno dal 01.01.2013.

Detta indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.

Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore a livello di singola azienda e/o cantiere.

Art. ____ TRASPORTO (uso auto propria per raggiungere cantiere o punto raccolta)

A tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili operanti in provincia di Sondrio che per raggiungere il proprio cantiere di lavoro o il luogo di raccolta operai per il successivo trasferimento al posto di lavoro, sono costretti a percorrere più di 2 km dalla propria abitazione, viene riconosciuta, dal 01.01.2013, una indennità nella seguente misura:

- per distanze da 2 a 7 km: € 0,90 per ogni giornata lavorativa;
- per distanze oltre i 7 km: € 0,65 giornalieri per ogni ulteriore fascia di 7 km.

L'indennità su indicata, che va esclusa dal computo dei trattamenti economici relativi alle ferie, alla gratifica natalizia, ai riposi annui ed alle festività, non è dovuta nel caso l'impresa provveda con mezzi propri al trasporto degli operai.

Art. ____ Trasferta

All'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in luogo diverso da quello d'assunzione, compete un'indennità di trasferta, nella seguente misura:

FASCIA	
10 / 18 km	4%
19 / 40 km	8%
41 / 80 km	12%
da 81 km	15%

Per distanze superiori a 120 km le Imprese si impegnano a reperire adeguata sistemazione in loco, nell'ipotesi che ciò non fosse possibile, si individueranno idonee soluzioni a livello aziendale.

Le distanze vengono misurate dal Palazzo Municipale del Comune di assunzione.

All'operaio spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, salvo che l'impresa datrice di lavoro provveda al trasporto con propri automezzi.

Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore riconosciuti a livello di singola impresa e/o cantiere.

Le parti si impegnano ad individuare soluzioni alternative, per l'applicazione della trasferta, atte a soddisfare particolari esigenze produttive.

La indennità di cui al 1° comma del presente articolo, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui ai CCNL di riferimento, non è dovuta nel caso l'operaio venga favorito dall'avvicinamento alla sua abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio, da intendersi attuato nel caso in cui ci sia un avvicinamento al cantiere, situato nel raggio di 10 km .

Le maggiori indennità previste per l'uno e l'altro titolo (indennità di trasferta e indennità di alta montagna) non vengono cumulate, ma la maggiore assorbe la minore.

Le parti convengono di erogare al lavoratore addetto alla conduzione dell'automezzo adibito al trasporto di operai per e dal cantiere una maggiorazione della indennità di trasferta.

L'indennità spettante al lavoratore addetto alla conduzione dell'automezzo, non si configura come avente natura retributiva, mancando il presupposto della sinallagmaticità e della continuità della prestazione ed anche in considerazione della marginale utilità in capo all'Impresa.

In considerazione della definizione e delle modalità di svolgimento della trasferta, come disciplinata dai CCNL, viene ribadita la qualificazione dell'indennità in esame come maggiorazione della trasferta esente dall'imposizione fiscale e contributiva nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali.

Tutto questo in considerazione che le attuali disposizioni in vigore, in materia di esenzione, danno piena competenza alla contrattazione di definirla, pertanto gli estensori, ribadiscono la volontà circa la non assoggettabilità nei limiti e nelle misure disposte dalla norma sia a livello fiscale che contributivo.

Pertanto a decorrere dal 01.01.2013 viene erogata come segue:

- per distanze da 4 a 10 km	€	6,68 giornalieri
- per distanze da 11 a 20 km	€	12,56 giornalieri
- per distanze da 21 a 30 km	€	15,22 giornalieri
- per distanze da 31 a 40 km	€	17,99 giornalieri
- per distanze oltre i 41 km	€	23,69 giornalieri

Si richiama la previsione dell'Articoli dei CCNL sopra richiamati circa gli obblighi e le responsabilità nella condotta degli automezzi aziendali affidati agli autisti. Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore in atto nelle singole imprese e/o cantieri.

Art. ____ Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)

L'Elemento Variabile della Retribuzione (di seguito EVR) viene concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività, nella Provincia di Sondrio e non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dai CCNL, ivi compreso il Trattamento di Fine Rapporto.

La disciplina come sotto individuata sarà comune sia per le Imprese Edili Industriali che Artigiane.

La misura massima erogabile dell'EVR per il periodo di vigenza del presente Contratto Integrativo Provinciale, è fissato nella misura del 6,00% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

Per la verifica dell'andamento congiunturale del settore edile della Provincia di Sondrio, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività territoriali, sono utilizzati i seguenti indicatori, con la corrispondente incidenza ponderale:

Parametri territoriali:

1. Numero lavoratori iscritti in CEAS;
2. Monte salari denunciato in CEAS;
3. Ore denunciate in CEAS dedotte le ore di CIG;
4. Valore ISTAT della produzione nelle costruzioni (dato provinciale o nazionale se disponibile);

5. Come 5° parametro territoriale vengono individuate le ore complessive di CIG denunciate in CEAS;

Le parti si incontreranno annualmente nel mese di Gennaio di ciascun anno per procedere alla verifica degli indicatori ed alla conseguente determinazione dell'EVR erogabile entro il tetto massimo sopra indicato.

Per determinare la misura dell'EVR erogabile nel 2012, il triennio di riferimento sarà quello del 2011/2010/2009. Tale triennio sarà comparato con quello immediatamente precedente 2010/2009/2008.

Per le verifiche riguardanti gli anni successivi, ogni triennio preso a base di riferimento per il suddetto raffronto slitterà avanti di un anno.

Se all'atto della verifica annuale, da effettuarsi nel mese di Gennaio, condotta dalle parti sociali tutti e 5 i parametri territoriali risulteranno negativi si procederà a comunicare alle Aziende che non ci sarà erogazione dell'EVR per l'anno verificato.

Se tutti e 5 i parametri risulteranno positivi si comunicherà la possibilità di erogazione nella misura del 6%, fatta salva la verifica aziendale dei singoli parametri di cui infra, altrimenti si procederà come segue:

Con 2 parametri positivi si dichiarerà l'erogabilità, fatta salva la verifica aziendale, del 20% dell'EVR;

Con 3 parametri positivi si dichiarerà l'erogabilità, fatta salva la verifica aziendale, del 40% dell'EVR;

Con 4 parametri positivi si dichiarerà l'erogabilità, fatta salva la verifica aziendale, del 80% dell'EVR;

In caso che un parametro non sia disponibile non verrà conteggiato e si procederà alla verifica con i rimanenti parametri. A titolo di esemplificazione se sono disponibili quattro parametri ed uno non è disponibile o pari a zero, si considerano utilizzabili ai fini del calcolo dell'erogabilità solo i 4 parametri valutabili residui.

Parametri aziendali:

1. Ore lavorate denunciate in CEAS al netto di CIG;
2. Utile netto calcolato dalla singola azienda.


Una volta verificata l'erogabilità e la misura secondo i parametri territoriali, ogni azienda compilerà una scheda in autocertificazione nella quale dichiarerà i propri parametri annuali ed il valore relativo all'anno precedente, se entrambi i parametri aziendali risulteranno negativi non ci sarà erogazione sulla specifica impresa, pur in presenza di positività del parametro EVR territoriale; se uno dei due sarà negativo l'impresa potrà erogare soltanto il 50% del valore dell'EVR.

Le parti sociali potranno riunirsi presso le associazioni datoriali in apposita commissione ristretta, per esaminare le autocertificazioni prodotte e procedere alle verifiche delle singole contestualmente individuate.

In caso di verificate difformità rispetto all'autocertificazione la ditta dovrà pagare l'EVR nella misura territorialmente individuata, senza tener conto di alcuno dei parametri aziendali in quanto l'autocertificazione prodotta sarà da considerarsi nulla. L'erogazione dell'EVR, conseguentemente alla verifica con esito positivo sia dei parametri territoriali che aziendali e nelle misure risultanti, potrà avvenire a inderogabile scelta della singola impresa o in unica soluzione o in varie tranches o con acconti mensili a partire dalla mensilità di Febbraio (recuperabili nelle rate erogate in caso di negatività delle verifiche di erogabilità aziendale).

Trattandosi di retribuzione variabile gode dei benefici di legge previsti in materia di fiscalità.

Per l'anno 2011 le parti, dopo aver verificato i dati, si danno reciproco atto della non erogabilità dell'EVR.



Art. ____ PRESTAZIONI

Le parti sociali firmatarie consapevoli della grave recessione e della conseguente difficoltà che attraversa il settore, attesa la rilevanza che il comparto dell'edilizia riveste per l'economia della provincia di Sondrio, convinti dell'opportunità di perseguire una sostenibilità delle prestazioni compatibilmente con le risorse economiche derivanti da una gestione consapevole dei bilanci degli Enti Paritetici, determinano un riallineamento delle prestazioni che verrà disciplinato con separato accordo.

A far data dal 01.10.2012 si prevede tuttavia quanto segue:

- la prestazione soggiorno marino viene dotata di una somma massima annuale pari ad € 20.000, stabilendo che la prestazione sarà articolata su un solo turno da tre settimane, riservato a figli di età inferiore agli 11 anni di lavoratori dipendenti di imprese in regola e regolarmente iscritti alla Cassa Edile di Sondrio ed in forza al momento della domanda;
- le parti concordano che per le protesi e cure dentarie viene stabilito un nuovo tetto massimo di rimborso per nucleo familiare ad € 1.500= annui, ferma la percentuale di rimborso massimo del 40% della spesa sostenuta. Inoltre a far data dall'01/10/2012 le parti sociali decidono la seguente nuova articolazione in griglie di ore coperte da contribuzione nel corso dell'anno precedente e versate alla Cassa Edile di Sondrio da imprese iscritte alla stessa ed in regola con i versamenti e con presenza del lavoratore all'atto della fruizione:
 - o da 800 a 1200 ore: tetto massimo di rimborso per nucleo familiare pari ad € 1.000= annui;
 - o da 1201 a 1400 ore: tetto massimo di rimborso per nucleo familiare pari ad € 1.250= annui;
 - o oltre le 1401 ore: tetto massimo di rimborso per nucleo familiare pari ad € 1.500= annui.
- le parti sociali introducono, limitatamente all'esercizio di Bilancio Cassa Edile 01/10/2012 - 30/09/2013, una nuova prestazione una tantum denominata "Presenza Cassa Edile Sondrio" con una dotazione economica massima omnicomprensiva di € 250.000= e con tetto massimo individuale pari ad € 168 annuo per singolo fruitore. L'erogazione per gli aventi diritto avverrà in unica soluzione a disponibilità dei dati di computo rilevabili dalla chiusura dell'esercizio 2012-2013.

Il diritto alla prestazione in favore del lavoratore matura a condizione che il lavoratore stesso al momento dell'erogazione sia dipendente da Impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Sondrio e sia stato effettuato in suo favore presso la stessa cassa l'accantonamento per almeno 1016 ore effettivamente lavorate, comprensive delle ferie e permessi retribuiti, con riferimento al periodo dal 01/04/2013 al 30/09/2013.

Le parti si danno reciproco atto che nella nuova prestazione "Presenza Cassa Edile Sondrio" valida per l'esercizio 01/10/2012 - 30/09/2013, confluiranno, nella copertura dei costi come sopra individuati, le economie e plusvalenze derivanti dalla rimodulazione di alcune prestazioni, implementate da risorse all'uopo separatamente individuate, salvo decisioni correttive che potranno essere assunte all'atto della liquidazione.

Art. ____ Anzianità professionale edile ordinaria

Ferme le modalità di calcolo, ed in conformità secondo quanto disposto dai richiamati CCNL, il contributo relativo all'anzianità professionale edile ordinaria è definito, a far data dal 01/10/2012, nella misura in atto incrementata del:

- 0,25% derivante dalla diminuzione della contribuzione Indumenti;
- 0,10% derivante dalla diminuzione della contribuzione ESFE;

pertanto la nuova contribuzione dell'APEO diventa pari al 4,75%.

Inoltre il gettito della decontribuzione in favore delle Imprese, pari allo 0,25%, viene stornato temporaneamente in favore dell'APEO stessa.

Le parti si impegnano in virtù della nuova redistribuzione delle percentuali di versamento, ad incontrarsi entro il 30/04/2013 e comunque prima della stesura del Bilancio, per valutarne l'andamento e la gestione delle risorse ed adottare i relativi correttivi attingendo alle economie di gestione degli enti paritetici.

Art. ____ ESFE – NUOVO SERVIZIO RLST

Le parti richiamano integralmente l'accordo raggiunto e sottoscritto in data 09/10/2012 parte integrante del presente verbale.

In merito all'eventuale impiego degli RLST nelle docenze relative ai corsi di formazione erogati da ESFE, le parti si danno reciproco atto della messa a disposizione secondo le modalità che l'Ente stesso di volta in volta determinerà.

Le parti al fine di monitorare costantemente l'andamento delle attività degli RLST stabiliscono che gli stessi presentino periodicamente report sulle attività svolte all'ESFE.

Art. ____ ESFE – CONTRIBUZIONE

A far data dal 01.10.2012 le parti sociali decidono la riparametrazione della contribuzione in favore di ESFE viene variata nelle seguenti misure, fermo il resto:

- ESFE contributo pari allo 0,40%
- Indumenti contributo pari allo 0,80%


Art. ____ IMPIEGATI


Per gli impiegati vengono applicati gli istituti per indennità sostitutiva di mensa, trasporto, EVR come sopra disciplinati e definiti, con le spettanze e decorrenze ivi indicate.


Art. ____ DECORRENZA CIP


Decorrenza dalla data della firma con scadenza al 31/12/2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE SONDRIO


ANAERA
CONFARTIGIANATO IMPRESE


FeNEAL - UIL


FILCA-CISL


FILLEA-CGIL


DESCRIZIONE	CARICO IMPRESA	CARICO LAVORATORE	TOTALE
ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA	4,750%	0,000%	4,750%
CONTRIBUTO MUTUALIZZAZIONE PREVEDI	0,150%	0,000%	0,150%
CASSA EDILE	2,500%	0,500%	3,000%
QUOTE TERRITORIALI ADESIONE CONTRATTUALE	0,615%	0,740%	1,355%
QUOTE NAZIONALI ADESIONE CONTRATTUALE	0,222%	0,222%	0,444%
E.S.F.E. - ENTE PER LA SICUREZZA E LA FORMAZIONE IN EDILIZIA	0,400%	0,000%	0,400%
SERVIZIO R.L.S.T.	0,230%	0,000%	0,230%
INDUMENTI DA LAVORO CONTRIBUTO LAVORI USURANTI	0,800% 0,100%	0,000% 0,000%	0,800% 0,100%
TOTALE CONTRIBUTI (a)	9,767%	1,462%	11,229%
TRATTAMENTO CCNL per ferie e gratifica natalizia	14,200%	0,000%	14,200%
TOTALE ACCANTONAMENTI (b)	14,200%	0,000%	14,200%
TOTALE CONTRIBUTI E ACCANTONAMENTI (a+b)	23,967%	1,462%	25,429%

N.B. Le quote a carico dell'operaio vengono trattenute dall'Impresa alla corresponsione della retribuzione

MAGGIORAZIONI	CARICO IMPRESA	CARICO LAVORATORE	TOTALE
Imprese associate ANCE fuori provincia	1,300%	0,000%	1,300%
Agenzie per il lavoro (formazione profess.)	3,368%	0,000%	3,368%
Agenzie per il lavoro (sospensione lavoro)	0,300%	0,000%	0,300%

CONTRIBUTO CIGO APPRENDISTI	CARICO IMPRESA	CARICO LAVORATORE	TOTALE
CCNL applicato:			
INDUSTRIA	1,000%	0,000%	1,000%
ARTIGIANATO	1,000%	0,000%	1,000%

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]